

Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione

Nuova legge degli Stati Uniti (19 dicembre 1908) concernente l'assetto dei piroscafi per emigranti.

Riproduciamo nel presente fascicolo il testo della nuova legge approvata il 19 dicembre 1908 dal Governo degli Stati Uniti, riflettente il trasporto dei passeggeri per via di mare.

Per gli opportuni raffronti e per meglio giudicare la portata dei nuovi provvedimenti legislativi giova riassumere qui appresso le disposizioni delle tre principali leggi degli Stati Uniti, riguardanti in modo speciale i dormitori per gli emigranti. Queste disposizioni sono:

- a) l'art. 1° dell'Atto 2 agosto 1882, che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare;
- b) l'art. 42 dell'Atto 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti;
- c) l'Atto 19 dicembre 1908, concernente il trasporto dei passeggeri.

Fino a tutto il 1908 il trasporto dei passeggeri negli Stati Uniti era disciplinato dall'Atto del 1882, il cui articolo 1° stabilisce che il comandante di un piroscafo o di altra nave, su cui si trovino emigranti o passeggeri che non siano di cabina, imbarcati in qualsiasi porto di un paese estero, non può portare il detto piroscafo e i detti passeggeri in qualsiasi porto degli Stati Uniti, se non quando i compartimenti destinati ad uso dei passeggeri durante l'intero viaggio siano di dimensioni tali da rendere possibile di assegnare a ciascun passeggero 100 piedi cubici di spazio, se il compartimento o spazio è situato sul ponte principale o sul ponte immediatamente inferiore al ponte principale; e 120 piedi cubici, se il compartimento o spazio è situato sul secondo ponte

che a cagione dei suddetti reati e pene siano dichiarati *non desiderabili* (saranno ammessi soltanto coloro i quali possano provare che per il reato commesso altrove ottennero il condono totale della pena);

4° alle prostitute, o alle persone che traggono mezzi di esistenza dalla prostituzione, e rispetto alle quali vi sieno prove certe che anteriormente hanno vissuto della prostituzione;

5° a coloro che, a giudizio dell'ufficiale d'immigrazione o per informazioni avute da fonti attendibili, sono *non desiderabili*.

Infine, se chi intende sbarcare e stabilirsi nel Protettorato non possa provare esaurientemente all'ufficiale di immigrazione di avere i mezzi per mantenersi non appena sbarcato, gli sarà imposto dall'ufficiale stesso di fare un deposito di lire sterline 50 (L. 1250), che gli verrà restituito dopo una settimana, e cioè quando l'ufficiale d'immigrazione si sarà accertato che l'immigrante provvede al suo mantenimento o ha trovato lavoro.

Gravi pene (multa ed arresto) saranno imposte a coloro che in qualunque modo o con qualsiasi mezzo cercheranno di sottrarsi alla rigorosa osservanza delle enunciate disposizioni, a coloro che daranno false informazioni all'ufficiale d'immigrazione o celeranno una parte delle informazioni richieste, a coloro che aiuteranno l'immigrante ad eludere la vigilanza dell'ufficiale d'immigrazione o l'applicazione dei regolamenti relativi allo sbarco, come pure a quei capitani o padroni di bastimenti, dai quali sbarcheranno emigranti, qualora essi ne favoriscano lo sbarco illegalmente e senza il permesso dell'ufficiale di immigrazione.

sotto quello principale. I passeggeri che non siano di cabina non possono essere collocati in locali diversi da quelli sopra indicati.

Pene severe (multa e talora anche carcere) sono sancite contro il comandante che contravvenga a tali disposizioni.

L'art. 12 del medesimo Atto stabilisce le stesse norme, aggravando però le pene, rispetto agli emigranti imbarcati in un porto degli Stati Uniti per essere trasportati in un porto estero.

Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su ogni piroscampo, non si tien conto dei bambini di età inferiore ad un anno, e due bambini tra uno ed otto anni di età sono considerati come un solo passeggero.

L'*Immigration Act* del 20 febbraio 1907 fu il primo a portare notevoli restrizioni circa gli spazi da assegnare a bordo a ciascun emigrante. Tali restrizioni sono contenute nell'art. 42, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 1909, e secondo il quale avrebbero dovuto essere assegnati a ciascun passeggero che non fosse di cabina:

18 piedi di superficie del ponte sul ponte principale o sul ponte immediatamente inferiore al ponte principale;

20 piedi di superficie del ponte sul secondo ponte sotto quello principale.

Il detto articolo conteneva inoltre le stesse sanzioni penali di cui nell'Atto del 1882 e le stesse disposizioni pel computo dei bambini.

La modificazione riguardante la misurazione degli spazi ebbe per scopo di ridurre per un gran numero di piroscafi la capacità dei trasporti in una misura variabile fra il 30 e il 40 per cento.

Il carattere restrittivo dei nuovi provvedimenti legislativi era così evidente che, subito dopo l'approvazione della legge 20 febbraio 1907, si iniziò un forte movimento per ottenere la modificazione dell'accennato articolo 42.

Nel gennaio 1908 fu infatti presentato al Senato un disegno di legge, col quale si proponeva di modificare l'art. 42 in conformità delle norme circa gli alloggi degli emigranti contenute nell'attuale regolamento del *Board of Trade* britannico. È noto che

questo regolamento fa qualche agevolazione (*give allowances*) nella misura dei dormitori, qualora esistano altri locali, come refettori, ecc. per uso esclusivo degli emigranti.

Dopo l'approvazione del Senato, l'esame di tale provvedimento fu deferito alla Commissione per l'immigrazione della Camera dei rappresentanti, la quale introdusse notevoli aggiunte nella parte riguardante gli spazi, ecc. E quest'ultima forma fu approvata dalla Camera nel giugno 1908.

Si provvide in seguito ad eliminare le differenze tra il progetto del Senato e quello della Camera, e l'accordo fu raggiunto nel dicembre 1908. L'aumento dello spazio chiesto dalla Camera fu approvato; non così l'obbligo, da essa proposto, di "convenienti refettori, ecc.", senza alcuna riduzione degli spazi per i dormitori.

L'Atto del 1908 si riferisce ai passeggeri di terza classe. Vi sono ripetute le norme circa l'età dei bambini e le sanzioni penali che erano contenute negli Atti precedenti, e vi sono riprodotte, in generale, le disposizioni del regolamento del *Board of Trade* britannico; ma il criterio fondamentale per la misura degli spazi da assegnare ai passeggeri è stato reso più rigoroso di quello stabilito dal *Board of Trade*. Cosicché il tentativo di modificare l'art. 42 dell'Atto del 1907 è rimasto apparentemente infruttuoso.

Secondo il nuovo Atto americano, s'intende:

per *ponte più basso per passeggeri* (*lowest passenger deck*) il ponte immediatamente sotto la linea d'immersione;

per *ponte per passeggeri* (*passenger deck*) qualsiasi ponte o parte di ponte che si trovi sopra il ponte più basso e sia destinato ai passeggeri.

Lo spazio assegnato ad ogni passeggero è il seguente:

21 piedi di superficie libera sul ponte più basso; ma, se l'altezza fra il ponte più basso e quello immediatamente superiore sia minore di sette piedi e non vi siano certe determinate condizioni di luce e di aria, devono essere assegnati a ciascun passeggero, sullo stesso ponte, 30 piedi di superficie libera;

18 piedi di superficie libera sul ponte per passeggeri; ma, se l'altezza fra i ponti sia minore di sette piedi, devono essere

assegnati a ciascuno di essi, sullo stesso ponte, 21 piedi di superficie libera.

Queste superfici sono soggette alle seguenti riduzioni (*allowances*): non meno di 18 piedi di superficie libera sul *ponte più basso*, e non meno di 15 piedi di superficie libera sul *ponte per passeggeri*, nei dormitorî per ogni passeggero.

È prescritto inoltre che i piroscafi siano provveduti, con approvazione dell'ispettore, di comodi e convenienti refettori, sale di ricreazione, sale da fumare, lavanderie, sale da toletta e da bagno per uso esclusivo degli emigranti, su qualsiasi ponte essi vengano alloggiati.

Non può però essere collocato in un dormitorio un numero di passeggeri maggiore di quello consentito dalle sue dimensioni, con o senza, secondo i casi, le riduzioni (*allowances*) di cui sopra è parola.

Oltre a ciò, indipendentemente dagli spazi e dalle disposizioni di cui sopra, un piroscavo non può trasportare un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni cinque piedi di aria o spazio per passeggiare, sopra un ponte aperto in modo da non essere compreso nel tonneggaggio del piroscavo stesso.

Atto 19 dicembre 1908, che modifica l'art. 1° dell'Atto 2 agosto 1882, concernente il trasporto dei passeggeri per via di mare (An Act to amend section one of the Passenger Act of 1882).

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, riuniti in Congresso, hanno stabilito quanto appresso:

L'art. 1° dell'Atto del 1882, che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare, è modificato nel modo seguente:

I. — Il comandante di un piroscavo, sul quale siano stati imbarcati passeggeri di terza classe in qualsiasi porto o luogo di un paese o possedimento straniero (eccettuati i porti e i luoghi situati nei territori stranieri contigui agli Stati Uniti), non potrà portare il detto piroscavo e i detti passeggeri in qualsiasi porto o luogo degli Stati Uniti, nè farli partire da esso, qualora il piroscavo non sia provveduto dei compartimenti, spazi e alloggi qui appresso indicati, i quali siano assegnati, adibiti e mantenuti ad uso esclusivo dei passeggeri per tutta la durata del viaggio, senza alcun ingombro di carico, di provviste e di merci. Il comandante di un piroscavo

che giunga in un porto o luogo degli Stati Uniti in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà ritenuto colpevole di delitto, e, se il numero dei passeggeri di terza classe imbarcati sul piroscalo o in qualsiasi compartimento, spazio, poppa o casotto sia maggiore di quello rispettivamente consentito dalle disposizioni che seguono, sarà passibile di una multa di cinquanta dollari per ogni passeggero in più e anche del carcere per non oltre sei mesi.

Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su di un piroscalo non si terrà conto dei bambini di età inferiore ad un anno, e due bambini fra uno e otto anni di età saranno computati come un solo passeggero. Non si terrà conto neppure delle persone che siano state prese a bordo, durante il viaggio, da un altro piroscalo naufragato o pericolante in alto mare, o siano state raccolte in mare da qualsiasi imbarcazione, zattera od altro.

II. — Per “passeggero di terza classe” (*steerage passenger*) s'intende ogni passeggero che non sia di cabina. Non saranno considerati come passeggeri di cabina se non coloro che abbiano, per loro uso esclusivo, uno spazio libero di almeno trentasei piedi di superficie per ciascuno.

III. — Per “ponte più basso per passeggeri” (*lowest passenger deck*) s'intende il ponte che si trova immediatamente sotto la linea d'immersione, e per “ponte per passeggeri” (*passenger deck*) qualsiasi ponte o parte di ponte che si trovi sopra il ponte più basso e sia destinato ai passeggeri.

IV. — Nei piroscali che trasportano passeggeri, sia di cabina, sia di terza classe, non potrà esservi al di sotto della linea d'immersione che un solo ponte.

V. — L'altezza fra quella parte di un ponte sulla quale sono collocati passeggeri di terza classe e il ponte immediatamente superiore non dovrà essere minore di sei piedi.

VI. — Nessun passeggero di terza classe potrà essere collocato sul ponte più basso, se questo non sia bene illuminato mediante sportelli laterali (*hubbots*) o in altro modo approvato dall'ispettore.

VII. — Non si potrà trasportare sul ponte più basso un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni ventun piede di superficie libera destinata a loro uso esclusivo. Tuttavia, qualora l'altezza fra il ponte più basso e quello immediatamente superiore sia minore di sette piedi, e le aperture, eccettuati gli sportelli laterali (*hubbots*), attraverso le quali passano l'aria e la luce, siano di dimensioni minori di tre piedi quadrati ogni cento piedi di superficie di quel ponte, non si potrà trasportare sul medesimo un numero di passeggeri di terza classe maggiore

di uno ogni trenta piedi di superficie libera, salvo le riduzioni consentite, a norma dell'articolo 10, quando vi siano spazi destinati per locali in comune, lavatoi e camere da bagno.

VIII. — Non si potrà trasportare sul ponte per passeggeri un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni diciotto piedi di superficie libera assegnata ad uso esclusivo di essi, salvo le riduzioni consentite, a norma dell'art. 10, quando vi siano spazi destinati per locali in comune, lavatoi e camere da bagno.

Se però l'altezza tra un ponte per passeggeri e quello immediatamente superiore sia minore di sette piedi, non si potrà trasportare sullo stesso ponte un numero di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni ventun piede di superficie libera, salvo le riduzioni consentite, a norma dell'art. 10, quando vi siano spazi destinati per locali in comune, lavatoi e camere da bagno.

IX. — Un piroscifo, qualunque sia la superficie dei ponti per passeggeri e del ponte più basso, non potrà trasportare un numero complessivo di passeggeri di terza classe maggiore di uno ogni cinque piedi di aria o spazio per passeggiare che si trovi sopra un ponte aperto in modo da non essere compreso nel tonnellaggio del piroscifo e che sia approvato dall'ispettore; tale spazio non sarà computato o incluso nella superficie destinata a tutti gli altri passeggeri, nè in quelle altre, destinate a passeggeri di terza classe, di cui nel presente articolo.

X. — Nella misura dei ponti per passeggeri e del ponte più basso sarà compreso lo spazio occupato da quella parte del bagaglio personale dei passeggeri di terza classe che l'ispettore li autorizzi a portare con loro, come pure, in qualunque ponte siano collocati, gli spazi adibiti per comodi e convenienti refettori, sale di ricreazione e da fumo, lavatoi, sale da toletta e da bagno. Tuttavia

a) lo spazio destinato, in qualsiasi luogo del piroscifo, ad uso di dormitorio dei passeggeri di terza classe non dovrà essere minore di diciotto piedi di superficie, se si tratti del ponte più basso, e di quindici piedi se di un ponte per passeggeri;

b) in ciascuno degli spazi sopra accennati dovrà essere chiaramente indicata, in modo approvato dall'ispettore, la sua destinazione ad uso esclusivo dei passeggeri di terza classe.

XI. — Ogni singolo compartimento destinato per dormitorio dei passeggeri di terza classe dovrà essere chiaramente contrassegnato e portare l'indicazione della sua superficie totale.

Sez. 2. — Sono abrogati l'art. 42 della legge approvata il 20 febbraio 1907, intitolata: "Atto che regola l'immigrazione degli stranieri

negli Stati Uniti,, e quelle parti degli art. 43 e 44 della stessa legge, che sanciscono l'abrogazione dell'art. 1° dell'Atto del 1882, concernente il trasporto dei passeggeri per via di mare.

Sez. 3. — Il presente Atto entrerà in vigore il 1° gennaio 1909.

Legge contenente disposizioni circa la compilazione delle liste dei passeggeri stranieri che partono dagli Stati Uniti.

Nell'art. 12 della legge suddetta è contenuta, fra l'altro, la seguente disposizione:

“ Il capitano o il comandante di un piroscafo, che in qualsiasi porto della Confederazione imbarchi emigranti diretti all'estero, dovrà parimente consegnare, prima della partenza, al ricevitore delle dogane un elenco completo dei passeggeri stranieri imbarcati. Questo elenco dovrà contenere il nome, l'età, il sesso, la nazionalità, il luogo di residenza negli Stati Uniti, la professione e la data dell'ultimo arrivo negli Stati Uniti di ciascuno straniero „.

Con la legge riportata qui sotto fu sospesa l'esecuzione di tale disposizione rispetto ai passeggeri imbarcati su bastimenti mercantili, che esercitano esclusivamente il traffico fra i porti degli Stati Uniti e quelli del Canada e del Messico.

Legge 4 marzo 1909, n. 334, concernente le liste dei passeggeri stranieri che partono su taluni bastimenti.

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, riuniti in Congresso, hanno stabilito quanto appresso:

Finchè le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 20 febbraio 1907 sull'immigrazione, concernenti la compilazione delle liste dei passeggeri stranieri che partono dagli Stati Uniti per l'estero, non siano rese applicabili ai passeggeri che partono per mezzo di veicoli di terra dagli Stati Uniti per il Canada, le disposizioni stesse non si applicheranno ai passeggeri trasportati su bastimenti mercantili adibiti esclusivamente al traffico fra porti degli Stati Uniti e porti del Dominio del Canada e della Repubblica del Messico.

* * *

Il testo della legge 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti fu pubblicata nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 13 del 1907.

Un errore di stampa occorso nell'art. 2 (un *e* in luogo di un *o*) altera il senso della disposizione, la quale deve essere intesa come la spiegò poi il regolamento, vale a dire nel modo seguente:

“ I minorenni al disotto di 16 anni possono essere esclusi per cause speciali; ma, per il fatto di non essere accompagnati da uno o da entrambi i genitori, sono esclusi soltanto quando appaia, o le circostanze lo dimostrino, che essi verrebbero sottoposti a forzata o padronale servitù, o ad un'occupazione non adatta alla loro età „.

Il paragrafo dell'art. 2 va corretto così:

“ Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: i fanciulli sotto i sedici anni non accompagnati da uno o da ambedue i genitori, e ciò secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e del Lavoro e a norma delle disposizioni che egli può emanare quando creda opportuno „.

Norme che regolano l'immigrazione nel Protettorato dell'Africa orientale britannica.

Con ordinanza del 5 agosto 1906, n. 17, (*Immigration Restriction Ordinance 1906, n. 17*) fu regolata l'immigrazione degli stranieri nel Protettorato dell'Africa orientale britannica. A tale ordinanza sono state recentemente apportate alcune modificazioni che mirano a meglio disciplinare l'immigrazione nel Protettorato.

Secondo le disposizioni attualmente in vigore, è fatto obbligo all'ufficiale preposto al servizio d'immigrazione di recarsi a bordo di ogni piroscalo che approdi nei porti dell'Africa orientale britannica, e d'interrogare ogni singolo emigrante che intenda sbarcare e stabilirsi nel Protettorato.

Il detto ufficiale potrà e dovrà impedire lo sbarco:

1° agli idioti ed ai pazzi;

2° alle persone affette da malattie ripugnanti, pericolose o contagiose;

3° a coloro che siano stati anteriormente condannati per reati di sangue o di altra specie (esclusi i reati politici) e ne abbiano scontata la pena, qualunque fosse la durata di essa, e